

D4. In caso di partecipazione congiunta, l'associazione temporanea di scopo deve essere già costituita al momento della presentazione delle offerte o può essere costituita dopo l'aggiudicazione definitiva?

R. Non è necessario che l'ATS sia già costituita al momento della presentazione della domanda di partecipazione ma è sufficiente che le associazioni che intendano partecipare in forma congiunta lo dichiarino nella domanda di partecipazione, nell'offerta sociale e nell'offerta economica (da predisporre secondo il facsimile allegato al bando di gara) e che le dichiarazioni previste dall'art.4 del bando di gara siano rese da ciascun legale rappresentante delle partecipanti.

D5. Qual'è il numero massimo di ombrelloni che può essere collocato sull'arenile?

R. Non esiste un numero massimo di ombrelloni collocabili. Sarà comunque onere del concessionario conoscere e rispettare eventuali normative dettate in proposito dalla vigente regolamentazione del settore turistico.

D6. Si possono installare o realizzare opere di facile rimozione sulla superficie di proprietà demaniale e/o sulla superficie di proprietà comunale?

R. Sarà onere del concessionario informarsi presso le autorità competenti (Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Comune di Pisa - Ufficio Demanio Espropri, Comune di Pisa - Ufficio Edilizia Privata, Arpat, Asl) in merito a tale possibilità e munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie al caso specifico.

Si precisa che relativamente all'area di proprietà comunale qualunque intervento ulteriore rispetto all'offerta tecnica presentata in gara dal concessionario dovrà anche essere previamente autorizzata dalla Direzione Patrimonio.

D7. Quale sarà la scadenza stabilita nell'atto di concessione per il pagamento del canone annuo?

R. L'atto di concessione stabilirà il pagamento del canone concessorio in due rate, ciascuna di importo pari alla metà del canone annuo, con scadenza 30 agosto e 30 novembre di ogni anno. Si ricorda che il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite nell'atto di concessione comporterà la decadenza dalla concessione stessa oltre che l'escussione della garanzia prevista all'art.2 del bando di gara.

D8. Relativamente all'Offerta sociale poiché il modello D prevede solamente l'indicazione del numero delle attività, come si può procedere ad una descrizione delle attività che si intendono organizzare presso lo stabilimento?

R. Il piano gestionale delle attività, indicato nell'art. 6 del bando di gara "Offerta sociale. Elementi di valutazione", è necessario per comprendere quante diverse attività sportive e/o culturali e/o ricreative il concorrente intenda organizzare presso lo stabilimento e quindi dimostrare che il numero delle attività indicate dal concorrente nel requisito 1.3. "Numero di attività" dell'offerta sociale sia realistico e concretamente realizzabile. Tale piano gestionale dovrà consistere in una breve relazione descrittiva delle attività che si intende programmare nel corso della gestione, da inserire nella stessa busta contenente l'offerta sociale redatta secondo il modulo allegato "D". Si precisa in questa sede che, ai fini dell'indicazione del numero di attività previsto nell'allegato D, più eventi della stessa attività verranno considerati come unica attività (ad esempio uno o più tornei della stessa attività sportiva tipo di beach volley valgono come 1 unica attività di beach volley indipendentemente dal numero di partite o di tornei che verranno disputati).

D.9 Lo stabilimento potrà noleggiare a chi ne fa richiesta attrezzatura da spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraio) da utilizzare sulla parte di arenile lasciata alla libera fruizione?

R. Si il gestore potrà noleggiare attrezzature da spiaggia a chi ne faccia richiesta, utilizzabili sulla parte di arenile lasciata alla libera fruizione che l'utilizzatore dovrà riconsegnare al termine dell'utilizzo (orario o giornaliero).

D.10 Se un concorrente offre di lasciare l'intero arenile a spiaggia libera non ottiene il punteggio relativo al requisito numero 1.2 dell'offerta sociale "Numero di ombrelloni giornalieri riservati a utenti svantaggiati ad un prezzo non superiore ad € 10,00 al giorno"?

R. Sì, otterrà il punteggio massimo sul requisito 1.1. ma otterrà punteggio pari a 0 sul requisito 1.2. Ai fini della valutazione dell'offerta sociale i due requisiti numero 1.1. **"Percentuale di arenile lasciato alla libera fruizione della cittadinanza"** e numero 1.2. **"Numero di ombrelloni giornalieri riservati a utenti svantaggiati ad un prezzo non superiore ad € 10,00 al giorno"** non sono sovrapponibili ma solo cumulabili nel senso che per vedersi riconosciuto un punteggio anche relativamente al requisito 1.2. è necessario che il partecipante alla gara, oltre alla parte di spiaggia libera, offra anche una parte di spiaggia attrezzata e, su quest'ultima indichi il numero di ombrelloni che intende lasciare ad un prezzo non superiore a € 10,00. Diversamente non otterrà alcun punteggio sul requisito 1.2 l'offerente che offra di lasciare l'intero arenile a spiaggia libera (ottenendo in tal caso il punteggio massimo sul requisito 1.1.) e dichiarare ad esempio che gli eventuali ombrelloni affittati occasionalmente a richiesta degli utenti sulla parte di spiaggia libera siano comunque affittati al prezzo "sociale" di 10 euro. Per concorrere per entrambi i requisiti è necessario che il numero di ombrelloni offerti "a prezzo" sociale sia attrezzato quotidianamente e quindi garantito sulla porzione di spiaggia non lasciata alla libera fruizione, al fine di rispecchiare la vocazione sociale dello stabilimento oggetto di gara.